

## DAL « REGNUM » ALLA « RESPUBLICA »

1. — Il mio articolo sulla formazione della « *respublica* » romana ha coinciso con una fervida ripresa delle discussioni relative alla genesi degli ordinamenti repubblicani<sup>1</sup>. Una dotta e perspicace rassegna critica della letteratura dal 1940 sino a tutto il 1954 è stata pubblicata, in proposito, dallo Staveley<sup>2</sup>. Degni di particolare menzione, tra gli scritti ad essa successivi, quelli del Luzzatto<sup>3</sup>, dell'Arangio-Ruiz<sup>4</sup> e del De Francisci<sup>5</sup>.

2. — E cominciamo con il constatare che l'accettazione passiva del racconto tradizionale sulla « rivoluzione » del 510 a. C. è ormai estranea alla generalità della migliore dottrina. Anche alcuni recenti storici, per dir così, « generici », che quel racconto fondamentalmente accettano<sup>6</sup>, opportunamente mitigano questa loro posizione, sottolineando che, comunque, la situazione successiva alla rivolta del 510 fu estremamente complessa, variabile e incerta.

\* In *Labeo* 9 (1963) 346 ss.

<sup>1</sup> V. in particolare: GINTOWN, *Dictator romanus*, in *RIDA* 2 (1948) 385 ss.; *Id.*, *Les successeurs des rois à Rome*, in *Atti Congr. Verona* 4 (1953) 45 ss.; MONIER, *A propos de quelques études sur les anciennes magistratures romaines*, in *Iura* 4 (1953) 90 ss.; DELL'ORO, *La formazione dello Stato patrizio-plebeo* (s.d., 1950); GROSSO, *Corso di storia del diritto romano*<sup>3</sup> (1955) 55 ss.; KUNKEL, *Bericht über neuere Arbeiten zur römischen Verfassungsgeschichte*, in *ZSS* 72 (1955) 318 ss.; DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1 (1951, ma rist. 1958). Da tener presente, inoltre: HANELL, *Das altrömische eponyme Amt* (1946), pubblicato precedentemente al mio articolo.

<sup>2</sup> STAVELEY, *The Constitution of the Roman Republic 1940-1954*, in *Historia* 5 (1956) 74 ss., con bibliografia a p. 120 ss.

<sup>3</sup> LUZZATTO, *Appunti sulle dittature « imminuto iure »*. *Spunti critici e ricostruttivi*, in *St. De Francisci* 3 (1956) 405 ss.

<sup>4</sup> ARANGIO-RUIZ, *Storia del d. rom.*? (1957), note aggiunte e, f (p. 407 ss.).

<sup>5</sup> DE FRANCISCI, *Primordia civitatis* (1959) 735 ss.

<sup>6</sup> Tra gli altri: PARIBENI, *Le origini e il periodo regio. La repubblica fino alla conquista del primato in Italia* (1954) 117 ss.; PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano* 1 (1952) 291 ss., 355 ss.

Rigettare *in toto* la tradizione sarebbe, effettivamente, errato. Giustamente lo sottolineano, tra gli storici del diritto, il Siber<sup>7</sup>, il De Martino<sup>8</sup>, lo Staveley<sup>9</sup>, l'Arangio-Ruiz<sup>10</sup>, il De Francisci<sup>11</sup>. Vi sono dati del racconto tradizionale che, pur se sottoposti alla critica piú corrosiva, svelano un innegabile fondo di verità: ad esempio, l'episodio di Lucrezia<sup>12</sup>. Ma, posto come punto fermo che la tradizione non può e non deve essere negletta<sup>13</sup>, deve ribadirsi, a mio avviso, un punto altrettanto fermo: che il dato della subitanea surrogazione della magistratura suprema monarchica con altra magistratura suprema (quale che essa sia stata inizialmente) è un dato assolutamente inaccettabile.

Ciò che sfugge a qualche studioso del problema è, insomma, l'inconciliabilità dei concreti *vestigia regni* che ancora sussistono in epoca storica<sup>14</sup> con la tesi di una abolizione o di un declassamento *ex abrupto* del regime monarchico. Se è vero, come è stato finemente osservato<sup>15</sup>, che nessuno pensa (e seriamente può pensare) ad un'« assemblea costituente », che abbia riformato nel 510 la forma di governo in Roma<sup>16</sup>, deve essere altresí vero che la forma di governo romana rimase, anche dopo la cacciata dei Tarquini, quella monarchica e che lentamente, assai lentamente, si verificò, per influsso di diversi fattori concorrenti, quello spostamento politico-costituzionale, che poté dirsi approssimativamente concluso nel 367 a. C. La formazione della « *respublica* » romana non può essere semplicisticamente collocata sotto una data, quale che essa

<sup>7</sup> SIBER, *Römisches Verfassungsrecht* (1952) 32 ss.

<sup>8</sup> *Cit.* (nt. 1) 175 ss.

<sup>9</sup> *Cit.* (nt. 2) 90 ss.

<sup>10</sup> *Cit.* (nt. 4) 407 (nt. e).

<sup>11</sup> *Cit.* (nt. 5) 760.

<sup>12</sup> Per un punto particolare, cfr.: GUARINO, *Il « dossier » di Lucrezia*, in *Labeo* 5 (1959) 67 ss.

<sup>13</sup> Cfr. quanto da me affermato in *La formazione della « respublica » romana*, in *RIDA* 1 (1948) 95 ss.

<sup>14</sup> Questa inconciliabilità è, per vero, fortemente attenuata dal BERNARDI, *L'interesse di Caligola per la successione del rex Nemorensis e l'arcaica regalità del Lazio*, in *Atb.* 31 (1953) 273 ss. Sia pure molto ipoteticamente, l'a. giunge alla conclusione che l'antico *rex*, pur essendo di fatto vitalizio, avrebbe avuto bisogno di una investitura annuale.

<sup>15</sup> ARANGIO-RUIZ, *cit.* (nt. 4) 409 (nt. f).

<sup>16</sup> Vi ha pensato, per verità, di recente, il HANELL, *cit.* (nt. 1), che ha ravvisato nel collegio dei *decemviri* l'assemblea costituente della *respublica*. Ma la dimostrazione, fantasiosa e arbitraria, è stata facilmente ribattuta dallo STAVELEY, *cit.* (nt. 2) 90 ss., e dal DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 5) 750 ss.

sia: essendo l'espressione di tutto un processo storico di evoluzione e di assestamento, essa deve essere rapportata al periodo ultrasecolare che va dall'espulsione della dinastia etrusca alle *leges Liciniae Sextiae*.

Al lume di questo canone fondamentale vanno valutate, a mio parere, le teorie ultimamente formulate in ordine al problema.

3. — Da porsi in rilievo, innanzi tutto, è l'ulteriore cedimento della tesi, secondo cui il sistema consolare sarebbe seguito ad un sistema intermedio di collegialità imperfetta (*magister populi* e *magister equitum*)<sup>17</sup>. Sebbene essa abbia incontrato le tardive adesioni del Pareti<sup>18</sup>, del Grosso<sup>19</sup>, del De Martino<sup>20</sup> e del Kunkel<sup>21</sup>, sta di fatto che critiche decisive le sono state mosse dallo Staveley<sup>22</sup>, dal Coli<sup>23</sup>, dal Luzzatto<sup>24</sup>, dal De Francisci<sup>25</sup>. E sta di fatto che (cosa sopra ogni altra significativa) la tesi stessa è stata posta seriamente in dubbio da quegli che ne era stato il più ragionato fautore, l'Arangio-Ruiz<sup>26</sup>.

Senza indugiarmi sui nuovi argomenti critici che sono stati addotti contro la teoria « dittatoriale »<sup>27</sup>, tengo, tuttavia, a fare una precisazione, che vale nel contempo come chiarimento del mio pensiero sul tema. Allorché io ho detto, nel mio precedente articolo<sup>28</sup>, che il *magister populi* deriva addirittura dal periodo monarchico (e più precisamente, dalla fase etrusca di esso), non ho voluto dire che sin da allora si facesse ricorso all'istituto del *dictator optimo iure*, ma ho voluto soltanto rilevare che *magister populi* era per l'appunto il *rex* e che i poteri dei *dictatores* dell'epoca storica erano sostanzialmente corrispondenti a quelli degli antichi *reges*<sup>29</sup>. « *Magister populi* » e « *dictator* » non sono pro-

<sup>17</sup> Cfr. *Formazione*, n. 4.

<sup>18</sup> *Cit.* I. 362.

<sup>19</sup> *Cit.* 64 ss.

<sup>20</sup> *Cit.* I. 196 ss.

<sup>21</sup> *Cit.* 324 s.

<sup>22</sup> *Cit.* 94 ss.

<sup>23</sup> COLI, *Tribù e centurie dell'antica repubblica romana*, in *SDHI*, 21 (1955) 185 ss.

<sup>24</sup> *Cit.* 429 ss.

<sup>25</sup> *Cit.* 748 ss.

<sup>26</sup> *Cit.* 407 ss. (nt. f) e specialm. 409.

<sup>27</sup> Particolarmente accurata e persuasiva la argomentazione esposta, nel suo articolo, dal Luzzatto.

<sup>28</sup> Cfr. in particolare n. 6 sub B.

<sup>29</sup> Sembra attribuirmi una piena identificazione del *dictator* col *magister populi*, e la assegnazione di questo istituto al periodo monarchico, l'ARANGIO-RUIZ, *cit.*

priamente sinonimi: la prima locuzione ha significato generico di « capo supremo », la seconda ha significato specifico di « incaricato, per un certo tempo, di compiere un certo affare con pieni poteri »<sup>30</sup>. Pertanto, mentre pare da escludere che il reggimento della cosa pubblica possa mai essere stato, salvo che in casi eccezionali, nelle mani di *dictatores*, sembra ovvio, invece, che sin che il *rex* contò qualcosa nello stato romano, egli ne fu, almeno formalmente, il capo supremo, cioè il *magister populi*.

La storia della formazione della *respublica*, in altri termini, può definirsi, dal punto di vista dei poteri supremi, come la storia della progressiva decadenza del « *rex-magister populi* » e del progressivo affermarsi, in suo luogo, della magistratura dei « *praetores-consules* ». L'istituto del « *dictator-magister populi* », pur essendosi affermato coeivamente, non ha nulla a che vedere con questo sviluppo.

4. — Posto da parte il *dictator*, è da vedere quando, come e perché sia sorto il collegio dei due *praetores-consules*<sup>31</sup>.

Io ho pensato, nel mio studio sulla formazione della *respublica* romana, ad un unico *praetor* originario, ausiliario del *rex* nel comando dell'unica *legio* dell'esercito: i *praetores* sarebbero divenuti due in dipendenza dello sdoppiamento dell'esercito in due *legiones* e questo sdoppiamento sarebbe avvenuto intorno al 405 a.C. Diversamente da me, si è affermato da alcuni autori successivi: *a*) che la collegialità uguale nel comando è idea tipicamente romana, conciliabile anche con una *legio* unica da comandare; *b*) che il collegio dei *praetores-consules* risulta esistente, per indizi di un certo valore, sin dagli ultimi anni del sec. VI o

(nt. 4) 408 (nt. f). Lo STAVELEY, *cit.* (nt. 2) 95 nt. 100, si rende ben conto della differenza che io traccio, ma si limita a ribattere che « *magister populi* » fu un termine alternativo, « though perhaps earlier », di « *dictator* ». Sul termine « *magister populi* » applicato al *dictator*, cfr.: LUZZATTO, *cit.* (nt. 3) 432 nt. 2: nessuna fonte ci dice, per quanto io sappia, che « *magister populi* » indicasse necessariamente il solo *dictator*.

<sup>30</sup> Cfr., in proposito, LUZZATTO, *cit.* (nt. 3) 405 ss., che convincentemente dimostra la fondamentale identità strutturale di tutti i *dictatores*, sia *optima lege* che *imminuto iure*. Ma non sempre i « pieni poteri » del *dictator* ne facevano un *magister populi*, perché occorre che la pienezza dei poteri fosse messa in relazione con l'incarico di assumere il supremo reggimento della repubblica, nel qual caso si parlava di *dictator optima lege creatus*. Cfr. Fest. sv. *Optima lex* [216 L.]: *Optima lex... in magistro populi faciundo, qui vulgo dictator appellatur, quia plenissimum ius eius esse significabatur...*

<sup>31</sup> Do per scontata, in amore di brevità, la inaccettabilità della tesi dei tre *praetores*, ultimamente difesa dal Hanell: v. *retro* nt. 16.

